DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 11

Nel caso in cui qualche operaio passi ad altro ufficio dell'Amministrazione marittima, pel quale sia stabilita una pensione secondo le norme ordinarie, nella determinazione di questa sara' computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio della fabbrica di siluri; ma nella liquidazione relativa sara' dedotto l'importo della pensione che fosse dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza per i versamenti da essa percepiti.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it